

Sara Saba, *Isopoliteia in Hellenistic Times* [Brill Studies in Greek and Roman Epigraphy], Leiden-Boston, Brill, 2020, p. 291. ISBN: 978-90-04-42569-9.

Il libro consta di un'Introduzione, in cui si illustrano gli scopi della ricerca e il metodo seguito dall'A. All'Introduzione (pp. 1-31) fa seguito una serie dei documenti epigrafici riferibili ad accordi di *isopoliteia* fra *poleis* nel periodo che va dal IV al I sec. a.C. (Parte I e II). Essi vengono ordinati secondo criteri geografici: Mileto e Licia; Magnesia sul Meandro; Asia Minore occidentale; Atene; Le isole; Grecia centrale e Creta. Nella Parte terza del lavoro sono riportate iscrizioni in cui all'*isopoliteia* si unisce il privilegio dell'*asylia* (in particolare gli accordi conclusi da Teos con varie città). Alle Conclusioni (pp. 235-244) fanno seguito due Appendici: 1) Le origini della cittadinanza potenziale; 2) Polibio e la cittadinanza potenziale. Infine la Bibliografia (dove personalmente mi disturba l'ordine di data invertito quando si citano più lavori dello stesso autore); l'*Index locorum*; l'Indice dei concetti e termini greci; l'Indice dei luoghi geografici citati. L'edizione è ben curata e di alto livello anche estetico, come si conviene alla casa editrice presso cui il libro è pubblicato (peccato per uno svarione non nelle note al testo, ma nella Bibliografia, dove Shipley, *History of Samos*, compare due volte, di cui la prima germanizzato in Schipley). Le 70 iscrizioni (numerate secondo un unico ordine progressivo, purtroppo non riportato nella testatina di pagina) per dichiarazione dell'A. stessa (p. 29) non costituiscono un *corpus*, né per quanto riguarda la completezza né dal punto di vista dei criteri di edizione. Si giustificano così probabilmente alcune oscillazioni, o addirittura manchevolezze, nella presentazione delle epigrafi. Spesso non è riportato il testo greco completo, ma eventualmente solo le clausole che, a giudizio dell'A., interessano l'*isopoliteia*. Inoltre, nel riportare le iscrizioni incluse nel catalogo, l'A. si limita a indicare le principali edizioni (a volte una sola), nonché, per motivi non chiariti, un solo contributo critico (a volte nemmeno uno); che esista un lavoro critico pregresso relativo a quell'iscrizione il lettore lo apprende solo, in modo frammentario, dalle note al testo dell'Introduzione e ai commenti ai testi. Coerente con questa scelta di metodo risulta poi il fatto che il succinto paragrafo dell'Introduzione, dedicato a "Scholarship and Potential Citizenship" (pp. 27-29), si limiti a elencare acriticamente (fatta una sommaria eccezione per il libro di Gawantka, *Isopolitie*, 1975: pp. 13-14 e *passim*) soltanto quattro

autori: Szanto, Gauthier, Gawantka e Chaniotis. È significativo, a questo proposito, che un rapido accenno al dibattito relativo alla coesistenza della ‘*metechen clause*’ (che per l’A. sorprendentemente “has no specific legal value”: p. 17) con la concessione di singoli privilegi, sia dichiarato “rather sterile”, e relegato nella n. 36 di p. 17. Quando in realtà, come vedremo *infra*, si tratta di un problema centrale per comprendere natura e portata dei trattati relativi alla concessione dell’*isopoliteia*. Al testo greco segue una traduzione inglese (la traduzione del testo nr. 5, cioè del trattato fra Mileto e Seleucia Tralles è anticipata nell’Introduzione, p. 9 n. 21, creando così una fastidiosa difficoltà di lettura a chi voglia confrontarla con il testo greco di p. 58 ss.). Alla traduzione segue di volta in volta il commento.

Fin dalle prime righe dell’Introduzione l’A. chiarisce che per *isopoliteia* intende la concessione potenziale della propria cittadinanza da una città ad un’altra città (p. 1), ovvero, più esattamente, la “concession of the *option of switching citizenship*” (p. 2 e p. 11: corsivo dell’A.). Ciò va inteso nel senso che l’accordo fra le due città non comporta l’acquisto automatico della cittadinanza in seguito alla conclusione del trattato, dato che l’A. esclude che, nel periodo di tempo da lei considerato, in Grecia fosse ammessa la doppia cittadinanza (p. 16). Occorre quindi che il potenziale neocittadino si registri come tale presso le autorità della città partner, restando incerto se occorra rinunciare alla cittadinanza d’origine. Una previsione dettagliata della registrazione è raramente presente nelle iscrizioni. Il fatto che soltanto in alcuni trattati si trovino le clausole che disciplinano, in modo più o meno formulare e dettagliato, le procedure destinate all’acquisto della cittadinanza, viene attribuito dall’A. al rigore della prassi documentale in vigore in quelle città (v. in particolare p. 10 n. 23 e p. 13 n. 28: su questo aspetto dei trattati, come su altre problematiche ad essi attinenti, è ora da consultare il cap. 7 di Boffo-Faraguna, *Le poleis e i loro archivi*, Trieste 2021). In ogni caso, secondo l’A., la presenza delle clausole relative alle procedure di registrazione dei neocittadini nell’una e nell’altra città non deve essere considerata un indizio probante della loro effettiva applicazione. Infatti, a giudizio dell’A., la concessione dell’*isopoliteia* era soprattutto uno strumento diplomatico che mirava essenzialmente a due scopi (in realtà già enucleati e ampiamente discussi in Gawantka 1975, a questo proposito non citato): a) “regulate or establish diplomatic contacts and build actual, long-lasting relationships” fra poleis; b) influenzare positivamente le relazioni fra comunità, o al fine di rafforzare un’alleanza militare, come si vede

in particolare a Creta (“to further cement alliances”), o al fine di favorire la pacificazione fra contraenti che si erano in precedenza combattuti (p. 18). Appunto in quanto strumento diplomatico, sempre secondo l’A., l’*isopoliteia* “was first and foremost an intercity grant that was given from one community to another, not to the individuals constituting the citizen body of the partner city” (p. 22). Di questa valutazione l’A. vede una conferma nel fatto che l’effettivo conseguimento della cittadinanza in forza di tali trattati non è praticamente documentato nelle fonti. Inoltre, sempre secondo l’A., non è metodologicamente corretto trarre indicazioni dalle invece numerose concessioni individuali della cittadinanza, in quanto la relativa documentazione opera “on different institutional levels” e ha “different goals and applications” (p. 5). A sostegno di questa presa di posizione l’A. si rifa a Gauthier; ma questi, in realtà, dava rilievo alla distinzione fra concessioni collettive e concessioni individuali della cittadinanza in quanto solo nelle prime era possibile trovare clausole relative alla tutela degli stranieri di passaggio (tema che costituisce il filo conduttore della sua trattazione dell’*isopoliteia*, come chiarisce in *Symbola*, p. 347-348). Questa impostazione fa sì che le questioni riguardanti il contenuto delle clausole di attuazione dell’*isopoliteia* passino in secondo piano. Di conseguenza il commento dell’A. alle singole iscrizioni ne risulta spesso impoverito: i molti punti oscuri, ampiamente discussi in dottrina, che attengono all’interpretazione di quelle clausole vengono affrontati solo marginalmente. Ciò diminuisce alquanto l’utilità di una raccolta, che pure, di per sé, è un’iniziativa da valutare positivamente. Manca inoltre una presa di posizione, che avrebbe dovuto trovare posto nell’Introduzione, riguardante il dibattito più recente intorno alla natura e alla portata delle concessioni di *isopoliteia*. Se è da supporre che l’A. non abbia potuto conoscere l’importante articolo di Mack, *Beyond Potential Citizenship*, pubblicato nel 2019 in “La cité interconnectée”, è singolare che i lavori dedicati a questa tematica da Christel Müller (almeno a partire dal 2014) non siano citati dall’A. Come è noto, la studiosa francese, in sostanziale sintonia con Mack, ha introdotto la nozione di “fragments de citoyenneté”, che la conduce a teorizzare una cittadinanza a geometria variabile, in cui il diritto alla partecipazione politica è soltanto il vertice di una piramide di privilegi. La principale divergenza che ne deriva riguarda l’apparentemente inspiegabile coesistenza in alcuni accordi di *isopoliteia*, principalmente a Creta, dell’attribuzione della *politeia* (ovvero *metechein panton*) e del conferimento di singoli privilegi o diritti: *epigamia*, *enkte-*

sis ecc. Inspiegabile perché questi ‘privilegi’ dovrebbero già essere inclusi nella cittadinanza. Secondo l’A. sono “additional grants”, che permettono anche a chi non vuole registrarsi come cittadino della città controparte, di godere di uno statuto di straniero privilegiato (“all potential citizens ... had access to them wheter or not they switched their citizenship”: p. 17). Per studiosi come Mack e Müller alludono invece a una sorta di cittadinanza *minor* (di “minderes Bürgerrecht” parla Gawantka, *Isopolitie*, 1975, p. 23 n. 1) ma pur sempre cittadinanza, che conseguono appunto coloro che non vogliono accedere alla cittadinanza *maius* (inclusiva dei diritti politici) come sembra accadere nel trattato Mileto-Olbia, un testo molto discusso su cui torneremo *infra*. Si rende così possibile il godimento di una doppia cittadinanza, come conferma, sempre secondo questi autori, la pluralità di etnici con cui vengono designati i beneficiari dei privilegi.

A me sembra che la recente ripresa di interesse per il tema dell’*isopoliteia*, confermata dal libro dell’A., non abbia segnato un sostanziale progresso rispetto alle ricerche fondamentali in materia, che risalgono a *Das griechische Bürgerrecht* (1892) di Szanto, e a *Isopolitie* (1975) di Gawantka, a cui possiamo aggiungere il cap. VII dei *Symbola* di Gauthier (1972). Per quanto riguarda in particolare l’aspetto, secondo me, più problematico, a cui ho accennato più volte, il “Quasibürgerrecht” di Szanto e la “Teilefektivierung” di Gawantka avevano già proposto una veste approssimativamente istituzionale per chi intendeva acquisire non la cittadinanza della città controparte, ma soltanto i c.d. privilegi aggiuntivi, come *enktesis* ed *epigamia*. Ma si trattava di definizioni generiche che lasciavano aperti i problemi di interpretazione dei singoli documenti. Anche ammettendo che almeno alcuni trattati consentissero ai beneficiari la scelta fra l’accesso alla piena cittadinanza e il mero godimento di singoli diritti/privilegi elencati accanto alla ‘*metechein* formula’, qual’era la condizione di coloro che sceglievano la seconda soluzione? Restavano stranieri o diventavano “Quasibürger”, per usare la categoria introdotta da Szanto? Gawantka discute a lungo questa alternativa nel suo libro, e arriva a una soluzione aperta (contrariamente a quel che afferma Chaniotis, *Verträge zwischen kretischen Poleis*, 1996, p. 110-111). In linea di massima i trattati attribuiscono la cittadinanza a coloro che si trasferiscono nella città concedente (così sostanzialmente anche Gauthier 1972, p. 372-373). Tuttavia, la concessione di singoli privilegi normalmente riservati a stranieri (di solito nel quadro di “Verkehrsverträgen”), come risulta dalla prima parte del trattato Magnesia-Focea

(Gawantka, p. 34, nr. 19 nel catalogo dell'A.), induce a ritenere che la città concedente potesse prevedere l'attribuzione di singoli privilegi a cittadini della città controparte che non intendevano acquisire la nuova cittadinanza e nemmeno risiedere nella città partner. Vi sono, però, anche privilegi, come appunto l'*enktesis* e l'*epigamia*, che appaiono usufruibili solo da chi risiede nella città concedente. Se il godimento di tali privilegi presuppone il trasferimento di residenza nella città concedente (ma la questione, come vedremo *infra*, è discussa), e se i beneficiari non intendono acquisirne la cittadinanza, dovrebbero venire a trovarsi nella condizione di meteci. Occorre però rilevare che di un trasferimento a titolo di meteco privilegiato nella città controparte non vi sono tracce nella nostra documentazione. L'acquisto della piena cittadinanza comportava un iter amministrativo (di cui dobbiamo postulare l'esistenza anche là dove i trattati non contengono clausole ad esso dedicate), che sfociava nell'iscrizione del neocittadino nei corpi intermedi in cui si ripartiva la cittadinanza, in particolare le tribù. Occorrerebbe allora supporre che fosse prevista una procedura differenziata per chi intendeva conseguire i singoli privilegi messi esplicitamente a disposizione dei cittadini della città controparte oltre alla *politeia*; non solo, ma che i meteci, già installati nella città partner prima della conclusione del trattato, ottenessero automaticamente, in forza del trattato stesso, il godimento dei privilegi espressamente previsti al di fuori della "metechain formula" (Non a caso Kahrstedt, *Staatsgebiet*, 1934, p. 85 e 284, con riferimento ad Atene, parlava di un nuovo "Metoikenrecht". Quanto a Gauthier 1972, p. 362, egli faceva riferimento alla menzione dei meteci alla l. 60 della convenzione fra Mileto ed Eraclea sul Latmos: ma qui si parla di meteci già installati prima che la convenzione entri in vigore, ai quali è concessa appunto la possibilità di diventare cittadini, mentre non si accenna a una condizione di meteci beneficiari dei privilegi previsti dal trattato. Accenno, infine, a IC IV 176, ll. 32-38, iscrizione relativa ai meteci cretesi che Magnesia raccomanda a Gortina di riassorbire come propri cittadini, su cui v. ora Mack, *op. cit.*, p. 77 e Müller, *La citoyenneté des Grecs*, 2015, p. 367: a mio parere niente induce a ritenere che la loro installazione a Magnesia fosse dovuta a un accordo di *isopoliteia*). Infine, se fosse prevista, per un qualunque motivo, l'istallazione come meteco nella città partner, la formula più concisa di concessione, che troviamo in molti trattati – ossia A sia B e B sia A – andrebbe applicata a due diverse categorie di residenti: ciò significherebbe forzare il significato letterale delle parole, che, a una lettura

piana e ricorrendo opportunamente al rasoio di Ockham, non possono che riferirsi all'acquisto della piena cittadinanza. Occorrerebbe anche chiedersi che cosa sarebbe successo se l'accordo di *isopoliteia* (come nella maggior parte dei casi a noi noti) non avesse previsto alcun privilegio 'aggiuntivo'. In questo caso non c'era alternativa all'acquisto della piena cittadinanza? Le difficoltà che ho sollevato non sono sfuggite agli esponenti delle due opinioni. Le soluzioni proposte puntano o sull'idea che si tratti di una lista che si limita ad esplicitare enfaticamente le prerogative del cittadino oppure che si tratti di concessioni "pointing to issues that preoccupied a city" (così l'A., p. 3). Questi tentativi di soluzione non valgono, però, a sciogliere il nodo che induceva Gawantka a concludere la sua discussione del problema con la seguente rassegnata constatazione: "vielfach fehlt in den Inschriften ... eine klare staatsrechtliche Zuordnung der Isopoliten im engeren Sinn" (*Isopolitie*, p. 39; sulla definizione di "Isopolites i.e.S." v. *ibid.*, p. 32). Rispetto a questa conclusione pessimistica, nelle conclusioni del cap. VII di *Symbola* Gauthier proponeva un criterio di interpretazione dei testi più costruttivo, benché ristretto alla tematica oggetto del suo libro. Prima di tutto sosteneva che le convenzioni di *isopoliteia* più estese, quindi meglio caratterizzate, "ont pour objet essentiel sinon unique de garantir l'accès à la citoyenneté pour les étrangers de l'autre cité" (p. 372-373). Poi distingueva fra accordi in cui i privilegi accordati agli stranieri (provenienti dalla città partner) sono maggiormente presenti, e "l'isopolitie proprement dite... n'est pas réellement envisagée" (p. 373), da quelli in cui invece l'accento cade quasi esclusivamente sulle modalità di concessione della cittadinanza, e "on ne parle guère des étrangers de passage" (*ibid.*) (l'A. sintetizza queste affermazioni di Gauthier a p. 28 n. 63, anche se io non parlerei di "contrast". Aggiungo che la p. 349 di *Symbola*, citata dall'A. qui e a p. 131 n. 108, deve essere corretta in p. 348). Gauthier si riferisce essenzialmente alla tutela giudiziaria degli stranieri di passaggio, mentre per quanto riguarda *enktesis* ed *epigamia* si limita ad osservare (con riferimento implicito al trattato Hierapytna-Priansos, di cui si occupa a p. 365, e che porta il nr. 52 nel catalogo dell'A.) che "de tels privilèges sont parfois accordés, et mentionnés alors explicitement, lorsque les deux cités contractantes sont limitrophes" (p. 372). Si tratta di un'affermazione certamente discutibile e non adeguatamente documentata. Tuttavia, la validità del criterio di interpretazione dei testi, proposto da Gauthier, a mio parere merita di essere verificata cercando di sceverare, all'interno di un trattato, quali clausole si possono e si

devono ritenere riferite all'incorporazione dei neocittadini e quali, invece, si riferiscono a stranieri di passaggio provenienti dalla città controparte. Naturalmente una simile impostazione di metodo rivela le mie perplessità riguardo all'individuazione di una cittadinanza *minor*, e in questo credo di essere d'accordo con l'A., anche se, come ho osservato *supra*, non prende esplicitamente posizione in proposito.

Esaminerò prima di tutto un trattato che sembra fornire un serio argomento contro la tesi, da me sostenuta, secondo cui la concessione di singoli privilegi (in particolare *enktesis* ed *epigamia*) presuppone che di essi godano coloro che, avendo optato per l'acquisto della cittadinanza, dovranno risiedere nella città concedente. Si tratta in particolare di una clausola del trattato fra Skepsis e Parion (nel catalogo dell'A. sotto il nr. 23, p. 116). Dopo aver disposto la reciproca concessione della cittadinanza (nella versione stringata "A sarà B, se vuole; B sarà A, se vuole"), leggiamo alle ll. 12-14 che godrà dell'*enktesis* a Skepsis il cittadino di Parion, e viceversa, che vi risieda o meno (l. 14: *ean oikei ... kai an me oikei*). Scrive l'A. (che si fa forte dell'opinione concorde espressa da Chaniotis, *Verträge cit.*, 1996): "I assume that every citizen of the community to which the grant was directed was entitled to the benefits coming from the additional concessions, whether or not he switched citizenship" (p. 120). Segue una clausola in base a cui colui che risiede nell'altra città pagherà le medesime tasse (*tele pherosi*) che gravano sui cittadini della città concedente, ma soltanto dopo che siano trascorsi sei mesi (ll. 15-20). Secondo l'A. scopo di quest'ultima clausola è di disciplinare la "property taxation" (p. 121). Ora, prima di tutto non sappiamo a quale tipo di tassazione il testo si riferisca; in secondo luogo, se i residenti sono tenuti a pagare le medesime tasse degli originali cittadini, si tratterà di coloro che hanno acquistato la cittadinanza (così come nel trattato Mileto-Olbia, di cui mi occuperò *infra*). Chiarito questo punto, ritorniamo alla clausola delle ll. 12-14. Come abbiamo visto, il trattato prevede specificamente la reciproca concessione della cittadinanza; il che, a mio parere, comporta il trasferimento della residenza nella città concedente. Quindi l'alternativa prevista dalla clausola, che concede l'*enktesis* sia a chi risiede sia a chi non risiede, non è fra "to switch" e "not to switch citizenship", bensì fra risiedere e non risiedere nella città concedente sia come cittadino di pieno diritto sia come meteco (o, se si accetta il punto di vista sostenuto da Mack 2019, p. 72, secondo cui la clausola qui in discussione prova che l'acquisto della proprietà in altra città è possibile come tito-

lare di una cittadinanza *minor*, anche se non si è residenti). Se l'alternativa contemplata dal verbo *oikein* alle ll. 12-14 fosse interpretata nel modo da me criticato, ossia risiedere o non risiedere, che senso avrebbe concedere l'*enktesis* ai non residenti? A mio parere la clausola in questione va interpretata alla luce della clausola del trattato Mileto-Eraclea al Latmo (nr. 7, p. 67 nel catalogo dell'A.), secondo la quale la cittadinanza sarà concessa al cittadino della città controparte soltanto se dimostrerà di aver abitato per un determinato lasso di tempo o nella propria patria, oppure, con la qualifica di meteco, nella città concedente (l. 60) (il che, per inciso, significa che al meteco è riconosciuta la perdurante appartenenza alla sua *patris*). Allo stesso modo, nel trattato Skepsis-Parion si assicura l'*enktesis* sia a chi abita già nella città concedente in qualità di meteco, sia a chi abita ancora nella sua città d'origine e che, per poter usufruire del privilegio, dovrà trasferire la sua residenza nell'altra città, divenendone cittadino .

Vediamo ora rapidamente altri trattati in cui è contenuta la concessione dell'*enktesis* apparentemente come “additional grant”. Nel trattato Temnos-Teos (nr. 22, p. 113, nel catalogo dell'A.), dopo la *politeia* e la “*metechain clause*” (ll. 13-15), Temnos concede *enktesis* ed *epigamia* ai cittadini di Teos. Le ll. 14-16 sono tradotte dall'A. nel modo seguente: “The Teians shall have the right to own land and a house, the right to intermarriage in our (community), and to speedy trials”. Coerentemente con la sua tesi, l'A. ritiene che “these additional concessions...point to Temnos's intent to promote and facilitate the temporary presence of Teians in their city” (p. 115); poco oltre ribadisce: “the decree for Teos seems to address more forcefully the issue to protecting and thus favoring the interests of privileged foreigners present for a short time only within its boundaries” (*ibid.*). Ora, questa motivazione può valere forse per la concessione della *prodikia*, difficilmente per *enktesis* ed *epigamia*; queste ultime svolgono infatti una funzione per chi intenda trasferire stabilmente la sua residenza nella città concedente, non come meteco, ma come cittadino. Anche dal punto di vista della costruzione sintattica del testo (ll. 13-19) sembra chiaro che la concessione di questi specifici privilegi è un coerente prolungamento della concessione della cittadinanza: i cittadini di Teo riceveranno la cittadinanza a Temno su basi paritarie, e godranno di *enktesis* ed *epigamia* ‘presso di noi’ (*par'emin*), e, se vogliono, saranno iscritti in una tribù. La precisazione ‘presso di noi’ sottolinea che i privilegi in questione saranno concessi ai residenti; altrimenti risulterebbe pleonastica, se non addirittura contraddit-

toria. Identica costruzione sintattica si ritrova alle ll. 15-19 dell'accordo fra Pergamo e Temnos (nr. 20, p. 103, nel catalogo dell'A.), dove alla concessione della cittadinanza paritaria segue contestualmente la concessione dell'*enktesis*. Anche in questo caso, però, l'A. sostiene che la clausola in questione "highlights the difference between those who intend to switch citizenship...and those who would not (but would still enjoy the grant of *enktesis*)" (p. 107). Saremmo dunque ancora una volta in una situazione simile a quella attestata dal trattato Skepsis-Parion, dove, secondo l'A., ci troviamo di fronte a "a grant of *enktesis* immediately followed by the regulation of taxes related to property, which strongly suggests that the text pursued practical goals (perhaps temporary presence) along with diplomatic goals" (p. 121). Ora, il testo del trattato Pergamo-Temnos dice semplicemente: "A Temnitian shall pay taxes (*tele pherein*) in Pergamon just like a Pergamene does and a Pergamene in Temnos..." (trad. dell'A., p. 104). Riferimenti a imposte fondiarie sono assenti. C'è ancora un testo relativo a un accordo fra città dell'Asia Minore, che l'A. non menziona nella sua sommaria sintesi di p. 121. Si tratta dell'accordo fra Magnesia e Focea (nr. 19, p. 98, nel catalogo dell'A.). La parte finale dell'iscrizione (ll. 12-18) suona così nella traduzione dell'A.: "If a Phokaian lives (*enoikei*) in Magnesia, he shall have the right to own land and home and everything else that Magnesians have, he shall have too. Also he shall pay taxes like a Magnesian" (p. 99). Che la clausola in questione equivalga a una "*metechein* formula", quindi contenga la concessione della cittadinanza da Magnesia ai Focesi, come suggerito da Gawantka, è messo in discussione dall'A. Mentre la prima parte del trattato (ll. 1-12) contiene privilegi indirizzati a non residenti, si potrebbe pensare che nelle ll. 12-18 un secondo gruppo di Focesi sia "the addressee of the alleged grant of potential citizenship" (p. 99). Ma, continua l'A., si tratta di una falsa impressione, perché "even this second group is not referred to as (potential) citizens, as the verb (*enoikein*) used in the decree demonstrates" (p. 100). Di conseguenza "the *metechein* clause is not a standard formula implying potential citizenship, but rather a way to cover other possible, unspecified benefits...Phokaians were privileged foreigners, but not potential citizens of Magnesia" (*ibid.*). Se capisco bene il ragionamento dell'A., mentre la prima parte del trattato conferisce privilegi ai Focesi di passaggio, la seconda parte (ll. 12-18) li concede ai Focesi che abitano a Magnesia. Ora, mentre nel trattato Skepsis-Parion coloro che 'abitano', secondo l'interpretazione dell'A., come abbiamo visto, sono co-

loro che si sono fatti registrare come cittadini della città concedente, nel caso del trattato Pergamo-Focea coloro che abitano sarebbero classificabili come meteci (anche se l'A. non li definisce tali). La coerenza richiede che ad 'abitare' venga attribuito lo stesso significato nell'interpretazione di entrambi i trattati: il verbo allude quindi a coloro che 'abitano' in quanto si sono fatti registrare come cittadini.

Analoghe considerazioni si potrebbero fare riguardo ad alcuni dei trattati di cui è parte una città cretese. Chaniotis, *Verträge cit.*, osserva, in particolare a proposito del trattato fra Hierapytna e Magnesia sul Meandro (nr. 16, p. 92, nel catalogo dell'A.; lo stesso vale per il trattato fra Hierapytna e Priansos: nr. 52, p. 204, nel catalogo dell'A.), che nella lista di privilegi specifici, fra cui *enktesis* ed *epigamia*, è inserita anche la *theion kai anthropinon metochan*, da lui interpretata come versione cretese della 'metechain clause'. Secondo Chaniotis (p. 111) i privilegi specifici, elencati nei trattati in questione, "standem jedem Bürger von Magnesia zu, der von ihnen Gebrauch machen wollte, ohne deshalb in Hierapytna eingebürgert zu werden, denn dann hätte er diese Rechte ohnehin besessen" (corsivo dell'A.). Esaminando il medesimo testo, l'A. rincara la dose: "The metechain formula stands alone in the text, with no mention of grant of *politeia*" (p. 94). Ora, abbiamo visto sopra che *enktesis* ed *epigamia* devono essere considerati privilegi che implicano il trasferimento del beneficiario nella città concedente. Se il loro godimento prescindesse dalla loro iscrizione come cittadini, bisognerebbe ritenere che venisse loro riconosciuta la qualifica di meteci privilegiati, ciò che, lo abbiamo visto sopra, non è attestato. Inoltre, se fra i privilegi elargiti dal trattato compare anche la 'metechain formula', è chiaro che i meteci, per definizione, non partecipano di tutti i diritti che spettano ai cittadini. E, come sappiamo, la 'metechain formula', contrariamente a quel che sostiene anche con riferimento a questo trattato l'A. (p. 94), si deve considerare sinonimo di "grant of *politeia*".

Vorrei infine spendere qualche parola su uno dei testi più commentati dagli studiosi che si interessano di *isopoliteia*, e che nel catalogo dell'A. occupa il primo posto (p. 37 ss.): il trattato fra Mileto e Olbia. A quanto sembra di capire, ai Milesii di passaggio (quindi prevalentemente ai commercianti) sono concessi l'accesso alle cerimonie religiose e, soprattutto l'*ateleia*. Se invece intendono partecipare attivamente alla vita politica, dovranno iscriversi presso la *Boule* (quindi si direbbe in un apposito registro). Diverranno così cittadini di Olbia e godranno degli ulteriori privilegi elen-

cati nelle ll. 11-14. Poi si torna però a prendere in considerazione i Milesii di passaggio, a cui si garantisce una procedura giudiziaria accelerata per quanto riguarda i *symbolaia*, cioè qui probabilmente le controversie commerciali. Questa è almeno l'interpretazione proposta dall'A. sulle tracce di Gauthier, *Symbola*, p. 358 (diversa l'interpretazione proposta da Müller nel contributo agli Atti Gauthier, pubblicato in questo numero della rivista). Segue una clausola (ll. 17-20) che ha dato luogo a vivaci discussioni in dottrina. Riprendendo il discorso sull'*ateleia*, il testo dispone che non sarà concessa ai Milesii “who live as citizens (*politeuontai*) in another city and hold (there) an office and deal with the local court” (trad. dell'A., p. 38). Secondo Gauthier, *Symbola*, p. 360, si tratta di un Milesio che si è avvalso di un trattato di *isopoliteia*, concluso da Mileto con un'altra città, per mutare cittadinanza. Se costui tenterà di farsi passare per Milesio al fine di fruire dell'*ateleia*, le autorità di Olbia saranno autorizzate a ‘smascherarlo’, obbligandolo a versare ciò che gli stranieri non privilegiati devono (evidentemente se non c'è un accordo fra Olbia e la città di cui l'ex-Milesio è ora cittadino). Secondo l'A. è possibile un'altra interpretazione sulla base di clausole che si possono leggere negli accordi fra Mileto-Seleucia Tralles (nr. 5, l. 22) e Mileto-Eraclea al Latmo (nr. 7, l. 60). In forza di tali clausole il cittadino che non abitava nella città beneficiaria al momento del trattato o ne ha ottenuto la cittadinanza dopo la conclusione del trattato, non potrà ottenere la cittadinanza della città concedente se non dopo avervi abitato per un certo numero di anni. L'A. non accoglie quindi l'interpretazione di Gauthier: per lei quelli a cui le autorità di Olbia respingeranno la richiesta di esenzione fiscale saranno invece coloro che si spacciano per Milesii benché non sia ancora trascorso il periodo di tempo richiesto da accordi di quel tipo per “naturalized citizens or citizens living abroad” (p. 44). Tuttavia, la proposta di identificazione dell'A. non sembra corrispondere al testo della clausola in discussione. Nel caso di un Milesio che non abita nella propria città (“citizen living abroad”), si tratta probabilmente non di una semplice assenza (che avrebbe potuto prolungarsi anche per un lungo periodo di tempo, come avveniva nel caso dei mercenari greci all'estero), ma della residenza in altra città come meteco: ciò esclude che l'individuo in questione possa partecipare attivamente alla vita politica cittadina della città in cui si trova. Nel caso di uno straniero che si è trasferito a Mileto come meteco (futuro “naturalized citizen”), è da ritenere che, durante il tempo di attesa necessario per ottenere la cittadinanza milesia (come prescritto dal trattato

Mileto-Eraclea), non potrà partecipare attivamente alla vita politica né della sua città d'origine, né, tanto meno, di Mileto. La proposta interpretativa di Saba ha innescato una discussione fra Savalli e Müller, su cui vale la pena di soffermarsi per una migliore comprensione dei problemi posti dalla clausola che stiamo discutendo. Secondo Müller 2015 *cit.*, il fatto che gli esclusi dal privilegio dell'*ateleia* siano definiti Milesii (l. 17) dimostra che sono considerati ancora cittadini di Mileto benché esercitino l'attività politica in un'altra città. Secondo Savalli (rec. a Saba in *Be* 2021, p. 509-10), invece, si tratta di una "formulation maladroite" da parte degli estensori del testo, dovuta forse al fatto che questi soggetti potevano continuare a essere considerati Milesii a Olbia "pour des raisons d'usage, pour leurs relations amicales ou de travail, notamment sans qu'il faille déduire de l'emploi de l'ethnique que la citoyenneté d'origine et la nouvelle étaient mises sur le même plan" (p. 510). E conclude: se fossero stati considerati giuridicamente ancora Milesii, perché escluderli dall'esenzione generalizzata prevista alle ll. 6-7 dell'iscrizione? Sembra di poter quindi affermare che, per Savalli, non si trattava di una frode, come riteneva Gauthier, ma del perpetuarsi di una consuetudine di rapporti che tendeva a ignorare (perfino presso le autorità preposte alla riscossione!) l'esclusione dall'*ateleia* introdotta dal nuovo accordo fra le due città. Müller 2015 *cit.* sostiene che si tratta di Milesii "repertoriés comme tels" (p. 363); non solo, ma, sulle tracce di Mack 2019 *cit.*, p. 76, sostiene che potrebbe trattarsi di cittadini di un'altra città, che, pur avendo ricevuto la cittadinanza milesia, sono rimasti politicamente attivi nella loro città d'origine. Di conseguenza possono legittimamente fregiarsi del titolo di cittadini milesii anche se la cittadinanza milesia si deve considerare 'dormiente' (come si faccia tecnicamente a rendere noto che la cittadinanza è 'dormiente' resta indeterminato). A ciò si aggiunge che, sempre secondo Müller, per godere dei privilegi previsti dall'accordo basta essere presenti a Olbia; trasferire la propria residenza a Olbia sarà necessario per un Milesio solo se intende partecipare all'attività politica previa iscrizione in appositi registri tenuti, a quanto risulta dalla l. 8 del trattato, dalla Boule. Il disaccordo fra le due studiosi verte, in definitiva, sul significato da attribuire ai *pantas Milesious* di l. 18. Müller critica l'argomento di Savalli, secondo cui l'esclusione dall'*ateleia* dimostra che i Milesii che esercitano attività politica altrove non sono appunto considerati cittadini di Mileto, e conclude: "si l'on imagine fort bien les marchands venus d'Asie Mineure ou d'ailleurs présentant à l'entrée du port la preuve, quelle qu'elle

soit, de leur identité milésienne, héritée ou acquise, la question subsiste de savoir comment ils pouvaient prouver leur résidence effective, l'enregistrement dans une subdivision de la cité étant insuffisant à cet égard : peut-être faut-il songer à des témoignages oraux” (Περὶ τῶν συμβολῶν, in questa rivista, p. 181). Ora, qui si pone un problema che ricorre riguardo all'attuazione di tutti i trattati di *isopoliteia*. Come si può provare la propria identità di Milesio se non attraverso la registrazione? (non a caso vi sono trattati che richiedono la presentazione di un documento ufficiale per provare la propria cittadinanza: nr. 8, l. 17, nel catalogo dell'A.). E come si può ottenere la registrazione (*pace* Mack 2019 *cit.*, p. 65) se non sulla base della residenza? (Mack 2019 *cit.*, p. 73, ritiene possibile che “some forms of political participation would have been open even without long term residence”; ma a me pare evidente che si sarebbe trattato di un abuso semplicemente non rilevato, non di una prassi consentita). Ora, nel caso del trattato Mileto-Olbia, chi era registrato come cittadino in un'altra città (presupposto per l'esercizio dell'attività politica), come poteva provare la propria identità di Milesio? (si noti, fra l'altro, che, contrariamente a quel che Müller sostiene, Περὶ τῶν συμβολῶν *cit.*, p. 181, si deve ritenere che il sedicente Milesio fosse escluso da tutti i privilegi contemplati nel trattato, appunto in quanto non Milesio, non solo dal privilegio dell'*ateleia*). Per concludere, del tutto provvisoriamente, il discorso, credo che la spiegazione della nostra clausola vada cercata nell'idea, che emerge ad es. nel trattato Mileto-Eraclea, di *patris*, intesa come luogo d'origine di una persona (accostabile all'*origo* di età romana). Ne deriverebbe che i Milesii, di cui si parla qui, sono soltanto coloro che da Mileto si sono trasferiti in un'altra città in forza di un trattato di *isopoliteia*, ma conservano un legame etico-culturale con la polis d'origine.

Al termine di queste sommarie annotazioni critiche mi pare di poter affermare che i testi riconducibili in senso lato alla sfera dell'*isopoliteia* danno luogo a interpretazioni anche fortemente contrastanti, per ciò stesso bisognose di ulteriori approfondimenti. Mi limito ad accennare qui alle questioni controverse più rilevanti. Se i trattati abbiano per scopo unico o principale la reciproca concessione della cittadinanza, oppure se intendano regolare in una prospettiva più ampia i rapporti fra i cittadini delle due città concedendo soltanto privilegi parziali. Se le concessioni di privilegi specifici, accanto al (o anche ad esclusione del) diritto di partecipare alla vita politica, vadano prese alla lettera, andando a costituire una sorta di cittadi-

nanza *minor*, oppure se siano da intendersi come esemplificative dei diritti che spettano ai cittadini di pieno diritto; e, in subordine, se i cittadini della città beneficiaria siano liberi di scegliere fra l'acquisto della piena cittadinanza o della cittadinanza *minor*. Se i beneficiari della concessione della cittadinanza, sia *maior* che *minor*, o di un singolo privilegio come l'*enktesis* o l'*epigamia*, debbano trasferire la loro residenza nella città concedente per godere della concessione, e se siano obbligati a farsi registrare come titolari di una situazione privilegiata. Se l'acquisto della nuova cittadinanza (*maior* o *minor* che si voglia) sia compatibile con la cittadinanza di cui si è già titolari, e, di conseguenza se sia ammissibile una doppia, o anche plurima, cittadinanza. E, ancor prima e al di là di tutte le questioni specifiche, se sia possibile, nonché scientificamente ammissibile, ricavare dalla grande varietà dei testi attinenti alla tematica in questione dei principi generali ascrivibili a una sorta di diritto internazionale condiviso. Nel libro dell'A. non si troveranno risposte a queste domande, anche perché l'interesse primario dell'A. non si rivolge agli aspetti più strettamente giuridici dei testi esaminati. È piuttosto sul terreno delle contingenze storiche in cui il singolo documento ha preso forma, che l'A. cerca la spiegazione del suo peculiare contenuto. Come ho già osservato supra, è una scelta di metodo che lascia nell'ombra aspetti giuridicamente interessanti, a mio parere essenziali per la piena comprensione dei testi. All'A. va comunque riconosciuto il merito di aver indagato il singolo testo prescindendo da categorie interpretative precostituite. Pretendere che dal lavoro di analisi dei testi l'A. ricavasse un quadro storico-giuridico complessivo in cui inquadrare i risultati delle sue specifiche annotazioni era sicuramente eccessivo, e probabilmente non era nemmeno nelle intenzioni dell'A. Il pregio principale del libro, quindi, al di là dei motivi di dissenso o di consenso riguardanti l'esegesi dei singoli testi (ad es. condivido molte delle sue critiche alla dottrina riguardo all'interpretazione del nr. 47 del catalogo), sta proprio nell'aver rimesso al centro dell'attenzione degli studiosi una tematica da tempo trascurata, ma tutt'altro che secondaria per chi voglia comprendere i caratteri, tuttora in larga misura sfuggenti, di un mondo estremamente complesso e sfaccettato quale è il mondo ellenistico.

Alberto Maffi
Università degli Studi di Milano-Bicocca
alberto.maffi@unimib.it